

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL COMUNE DI LIVORNO

(approvato con la Delibera di Giunta Comunale n. 984 del 16.12.2025)

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, la composizione e le funzioni del Settore Advocatura del Comune di Livorno nonché la rappresentanza in giudizio del predetto Ente.

2. L'Avvocatura Comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Ente, secondo le norme contenute nel presente Regolamento, attraverso l'attività di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio nonché attraverso l'attività di consulenza legale a favore degli organi politici e tecnici dell'Amministrazione comunale.

Articolo 2 – Composizione dell'Avvocatura Comunale

1. L'Avvocatura è composta da un dirigente avvocato e da dipendenti comunali inquadrati nell'area dei funzionari e della elevata qualificazione, abilitati ad esercitare la professione forense ed iscritti all'elenco speciale degli Avvocati addetti ad uffici legali di enti pubblici di cui all'art. 15, comma 1, lett. b), della Legge n. 247/2012, con esercizio limitato, in via stabile ed esclusiva, agli affari del Comune di Livorno. Le spese di iscrizione al predetto elenco speciale sono a carico dell'Ente.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività degli Avvocati è informata al principio di indipendenza, così come previsto dall'art. 23 della Legge n. 247/2012. Gli Avvocati comunali esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia di giudizio tecnica ed intellettuale, con estraneità rispetto all'apparato amministrativo e burocratico e ad essi non possono essere affidate attività di gestione amministrativa, salvo quelle strettamente funzionali all'esercizio dell'attività legale. I medesimi non possono essere soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica e posseggono pari dignità ed autonomia nell'espletamento della loro attività professionale. Gli Avvocati rispondono unicamente al Sindaco nell'adempimento del loro mandato professionale.

3. Nei contratti di lavoro degli avvocati addetti al Settore Advocatura devono essere inserite clausole a tutela della loro autonomia ed indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica nonché della stabile assegnazione all'esercizio dell'attività legale.
4. Gli avvocati assegnati all'Avvocatura sono tenuti ad adempiere il proprio ministero con dignità e con decoro, nel rispetto delle norme dell'ordinamento professionale forense; essi sono tenuti all'osservanza dei canoni deontologici approvati dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno, segnatamente per quanto attiene ai doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza, fedeltà, diligenza, segretezza ed indipendenza.
5. In applicazione del regolamento relativo alla formazione permanente approvato dal Consiglio Nazionale Forense, tutti gli Avvocati che compongono l'Avvocatura hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi, partecipando agli eventi secondo quanto previsto dal citato regolamento.
6. L'Amministrazione Comunale garantisce agli Avvocati l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività espletata, caratterizzata da alta professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato al ruolo professionale svolto.
7. L'Ente assicura al Settore Advocatura l'assegnazione del personale necessario per lo svolgimento delle funzioni amministrative connesse all'attività legale; assicura, inoltre, la dotazione della strumentazione tecnica, di studio e di quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato alla tipologia e alla quantità di affari affidati al Settore.

Articolo 3 – Dirigente responsabile del Settore

1. Il dirigente responsabile del Settore Advocatura è un Avvocato iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati addetti ad uffici legali di enti pubblici che svolge funzioni di coordinamento rispetto agli altri Avvocati addetti al Settore.
2. Il dirigente responsabile provvede ad organizzare l'Avvocatura, assicurandone il buon andamento mediante le opportune disposizioni di servizio.
3. Allo stesso competono:

- la determinazione delle direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
- la disamina generale di tutte le pratiche affidate all'Avvocatura;
- l'assegnazione dei fascicoli a sè stesso ed agli altri Avvocati, secondo i principi di rotazione, omogeneità dei carichi di lavoro, parità di trattamento e specializzazione professionale, tenuto conto delle competenze specifiche per materia e dell'esperienza maturata dai singoli difensori;
- il coordinamento e la promozione dell'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva, anche attraverso l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo,
- la predisposizione, su richiesta del Sindaco o dell'Assessore delegato, di relazioni sull'andamento dell'attività legale.

Articolo 4 – Competenze

1. All'Avvocatura spettano la rappresentanza, la difesa e l'assistenza dell'Amministrazione Comunale in tutte le controversie nelle quali questa è parte, sia in sede giudiziale davanti a tutte le Magistrature, sia nei giudizi arbitrali nonché davanti ad organismi di mediazione e conciliazione, nelle negoziazioni assistite e, comunque, nelle diverse procedure di composizione stragiudiziale delle liti previste dalla legge.

2. Non sono di competenza dell'Avvocatura la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente nei procedimenti per i quali è normativamente stabilito che l'Amministrazione possa stare in giudizio tramite propri funzionari interni (quali, ad esempio, i procedimenti innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, nonché i procedimenti di primo grado promossi per l'opposizione a sanzioni amministrative).

3. Le azioni giudiziali da promuovere da parte dell'Ente e la costituzione nei giudizi promossi avverso l'Ente sono autorizzate dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, su proposta dell'Avvocatura che si esprime previa acquisizione della necessaria documentazione da parte del settore interessato.

Il Sindaco, quale titolare del potere di rappresentanza processuale del Comune, rilascia la procura alle liti. Il mandato è conferito per ogni singolo grado di giudizio ed è, salvo

eccezioni, affidato, sia in via congiunta che disgiunta, a tutti gli Avvocati dell'Avvocatura, nell'interesse del Comune, al fine della loro intercambiabilità nello svolgimento dell'incarico.

4. Nei procedimenti penali in cui il Comune di Livorno sia parte offesa, su indicazione degli uffici competenti e previa delibera della Giunta Comunale, la costituzione di parte civile dell'Ente viene effettuata dall'Avvocatura tramite un proprio legale.

5. L'Avvocatura svolge attività di consulenza ed assistenza legale in favore degli organi amministrativi e degli uffici comunali. La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale ed alla difesa dell'Ente in giudizio; essa assicura la collaborazione con gli uffici nella risoluzione di questioni giuridiche ed interpretative al fine di indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa.

6. L'Avvocatura, in particolare, fornisce pareri legali su questioni di rilevanza giuridica sia in forma scritta che tramite consulto orale. I settori interessati devono trasmettere all'Avvocatura tutti gli atti, i documenti e i chiarimenti da questa ritenuti necessari per la compilazione del parere. I pareri scritti sono resi, di regola, nel termine di giorni 10 (dieci) dalla richiesta e ricezione della documentazione necessaria, purché ciò sia compatibile con l'attività propriamente processuale al momento in carico al settore.

Articolo 5 – Rapporti con gli Uffici dell'Amministrazione

1. Gli uffici dell'Ente sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, le relazioni illustrative, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e tutto quanto risulti necessario o utile per l'adempimento dei compiti professionali della stessa, garantendone la completezza e la tempestività. I predetti uffici procedono analogamente qualora, nel corso del giudizio, vengano a conoscenza di eventuali evoluzioni della situazione oggetto di contenzioso.

2. Nelle relazioni illustrative trasmesse in vista della costituzione in giudizio dell'Amministrazione, gli uffici competenti ricostruiscono l'iter logico-giuridico seguito nell'emissione dei provvedimenti oggetto di impugnazione o comunque nella gestione della vicenda che ha dato origine al contenzioso.

3. L'Avvocatura fornisce ai Settori competenti nella materia oggetto del contenzioso, su richiesta degli stessi, informazioni relative all'andamento dei giudizi ed invia al Sindaco, all'Assessore agli Affari legali, al Settore competente e agli uffici di volta in volta interessati la copia delle sentenze, ordinanze e degli altri provvedimenti conclusivi delle controversie, siano essi in sede giudiziale o stragiudiziale.

Art. 6 – Consulenti tecnici di parte per l'Amministrazione comunale

1. Laddove l'Avvocatura ritenga necessario procedere alla nomina di un consulente tecnico di parte in vista del buon esito di un giudizio, il dirigente del Settore competente nella materia oggetto della controversia, su richiesta della stessa Avvocatura, individua un dipendente dell'Ente in possesso dei necessari requisiti professionali cui conferire l'incarico predetto.

2. Quando non sia possibile operare come previsto al comma 1, per inesistenza di dipendenti in possesso della professionalità richiesta o per altre ragioni che dovranno essere motivatamente e dettagliatamente attestate dal dirigente competente, l'Avvocatura affida l'incarico di consulente tecnico di parte ad un professionista esterno, previa richiesta dello stanziamento di bilancio ritenuto necessario per il conferimento dell'incarico stesso.

3. La nomina del consulente esterno avviene in esito ad una procedura comparativa tra le domande presentate dai professionisti interessati, effettuata avendo a riferimento i titoli e l'esperienza professionale del candidato nella materia specifica oggetto dell'incarico nonché la congruità del preventivo di spesa offerto.

4. L'avviso alla predetta procedura comparativa, contenente la descrizione dettagliata della prestazione richiesta, viene pubblicato all'Albo Pretorio e nella apposita Sezione del sito istituzionale del Comune di Livorno per un periodo non inferiore a 15 giorni.

5. La scelta del candidato da nominare viene effettuata dal dirigente del Settore Avvocatura che potrà avvalersi, a tal fine, di una apposita commissione dallo stesso nominata, laddove il numero di domande presentate e/o la complessità dell'incarico da conferire lo rendano opportuno.

6. L'incarico viene conferito con determinazione del dirigente del Settore Advocatura, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Nella determinazione vengono riportate le motivazioni che impediscono di affidare l'incarico a dipendenti interni all'Ente, delle quali rimane responsabile il dirigente che le ha attestate.

7. Devono essere rispettati gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Articolo 7 - Incarichi a legali esterni

1. La rappresentanza e la difesa in giudizio del Comune nonché la redazione di pareri possono essere affidati – previa delibera di Giunta Comunale adottata su proposta motivata dell'Avvocatura – a professionisti esterni, sia in via esclusiva che congiunta con un legale interno, nei casi di:

- particolare complessità della controversia, la cui trattazione richieda una comprovata competenza specialistica non presente all'interno del Settore;
- necessità di continuità difensiva con precedenti incarichi di giudizio;
- fattispecie in cui sia ritenuta inopportuna o risulti incompatibile la difesa da parte degli Avvocati dell'Ente.

2. Per la individuazione del legale da incaricare viene seguita la procedura comparativa descritta all'art. 6 del presente regolamento.

Articolo 8 – Pratica forense

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

2. Il praticante viene individuato dall'Avvocatura, previa idonea procedura comparativa, tra una rosa di aspiranti che abbiano manifestato il proprio interesse a svolgere un periodo di praticantato legale presso la stessa. La procedura comparativa si svolge con le modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento, in quanto compatibile.

3. La pratica forense non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione del Comune di Livorno e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione.

4. Ai praticanti viene riconosciuta, da parte dell'Ente, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e di quanto previsto dalla normativa in materia, una somma

mensile a titolo di rimborso spese. I praticanti sono coperti da polizza assicurativa per gli infortuni.

Articolo 9 – Compensi professionali.

1. Ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 247/2012, dell'art. 9 del D.L. n. 90/2014, come convertito nella Legge n. 114/2014, nonché delle norme dei CCNL vigenti, a tutti gli Avvocati dell'Avvocatura sono corrisposti i compensi dovuti per l'esercizio della loro attività professionale, nei termini e secondo le modalità previste dalla regolamentazione vigente e sue successive eventuali modifiche.

Articolo 9 – Diritto di accesso

1. Ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 241/1990 ed in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento giuridico, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti al diritto di accesso i seguenti documenti:

- pareri resi in relazione a liti potenziali o attuali;
- atti processuali a difesa dell'Amministrazione e relative consulenze tecniche;
- corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

2. Sono fatti salvi i diritti di accesso dei consiglieri comunali nei limiti dell'obbligo del segreto derivante dal loro ufficio.

Articolo 10 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione la normativa in materia di pubblico impiego, i vigenti C.C.N.L. ed i regolamenti di organizzazione dell'Amministrazione Comunale, in quanto compatibili con la posizione professionale degli Avvocati dipendenti.

2. Trovano, inoltre, applicazione la disciplina dell'ordinamento della professione forense e quella professionale di riferimento, anche per le parti non espressamente richiamate dal presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento verrà automaticamente integrato al sopravvenire di norme imperative o di diverse interpretazioni delle norme in esso contenute.

